

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Alcune spigolature sugli statuti degli enti del terzo settore***

di **Guido Martinelli**

È ormai noto che per confermare il loro status di **onlus**, organizzazioni di volontariato (d'ora in poi **odv**) o associazioni di promozione sociale (in seguito **aps**) gli enti che oggi così si qualificano **devono adeguare entro il prossimo 3 agosto il loro statuto alla disciplina del codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito anche cts).**

Il Ministero del Lavoro ha diramato negli ultimi giorni dell'anno scorso una specifica circolare ([circolare n. 20 del 27.12.2018](#)) nella quale sono contenute importanti indicazioni sulle **modalità** tramite le quali operare questo **adeguamento**.

**Tutto chiaro?** Purtroppo no; la lettura del codice continua ad offrire **dubbi** a tutte le numerose associazioni che si stanno preparando a questo adempimento.

Proviamo ad analizzarne qualcuno.

Iniziamo dall'[articolo 21](#), il cui primo comma contiene le **indicazioni che obbligatoriamente dovranno essere indicate nello statuto**.

Dovrà essere riportata la "**sede legale**". Ma qui si pone il problema se dovrà essere riportato **l'indirizzo completo oppure**, come accade dalla riforma del diritto societario, ai sensi degli [articoli 2328 e 2463 cod. civ.](#), per le società, **solo la città** ("*...la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie...*") in quanto poi il dato è ricavabile dal registro delle imprese.

Essendoci anche qui una **forma di pubblicità analoga** (il **Registro Unico nazionale del Terzo settore**, di seguito Runts) potrebbe ritenersi **sufficiente l'indicazione del comune**, ma il tenore letterale della norma sembra andare in direzione diversa.

Viene poi indicato "**il patrimonio iniziale ai fini di un eventuale riconoscimento della personalità giuridica**". Ne derivano tre dubbi:

- il primo è **se tale indicazione dovrà essere riportata anche da quelle associazioni che non hanno intenzione di richiedere il riconoscimento** della personalità giuridica *ex* [articolo 22 cts](#),
- il secondo si concentra sul "**come**" **determinarlo**, trattandosi di associazioni in gran parte già da tempo costituite e con contabilità semplificate (perizia giurata che, comunque, fotograferebbe il patrimonio attuale e non quello iniziale),

- il terzo legato al **tempo che intercorrerà con la possibilità di richiedere la personalità giuridica** ai sensi del citato articolo del codice. Infatti è pacifico che la procedura di cui all'[articolo 22](#) sarà praticabile **solo quando il Runts sarà operativo** e, pertanto, nelle migliori delle ipotesi dal primo gennaio del prossimo anno. Ne consegue che, **al momento della richiesta al notaio per il riconoscimento, il patrimonio** potrebbe essere ben **diverso** da quello oggi indicato in sede di **modifica statutaria**.

L'[articolo 32](#) indica che le organizzazioni di volontariato debbono essere costituite “*da un numero non inferiore a **sette persone fisiche***”. Analoga norma è imposta alle **aps**. Il **decreto correttivo (D.Lgs. 105/18)** ha stabilito che, per entrambe le tipologie di enti, se il numero di associati calasse, dovrebbe essere **ripristinato “entro un anno” a pena della cancellazione dal Registro**.

La domanda è il “**dies a quo**” di quest’anno “cuscinetto” stabilito dal legislatore. È l’**intero esercizio sociale** successivo a quello all’interno del quale è venuto meno il numero minimo di associati stabilito per legge oppure sono i **dodici mesi successivi** al recesso del settimo associato?

Sia l'[articolo 33](#) per le odv che l'[articolo 36](#) per le aps prevedono che **il numero “dei lavoratori impiegati nell’attività” non sia superiore al cinquanta per cento dei volontari per le odv e ad analoga percentuale o, in alternativa, al cinque per cento degli associati per le aps**.

Tali requisiti costituiscono, in molti casi, uno degli ostacoli maggiori alla conferma della natura di odv o aps delle odierne associazioni.

Innanzitutto andrebbe chiarito se, con il termine “**lavoratori**” si debba intendere chiunque percepisca **compensi** per attività svolta in favore della associazione indipendentemente dall’inquadramento oppure si riferisce solo ai **subordinati**.

Ma i problemi sono ulteriori.

**Quando questa proporzione dovrà essere determinata?** Il principio della porta aperta, tipico delle associazioni, rende estremamente variabile il numero degli associati mentre analoga variabilità non potrà mai essere prevista per i lavoratori.

**Nel caso in cui avessimo collaboratori “retribuiti” in eccesso, come rimediare?** L’esercizio trascorso in difformità dal disposto di cui all'[articolo 36 cts](#) potrà in qualche modo e per qualche ragione essere invalidato? Ciò premesso, per quello **successivo** l’associazione potrebbe esimersi dall’utilizzare questa forma di rimborsi.

Nel caso in cui, invece, che di collaboratori ex [articolo 67 Tuir](#), ci fossimo trovati di fronte a **lavoratori subordinati** e dovendo rientrare nella percentuale dell'[articolo 36](#), come sarebbe possibile fare? Appare chiaro che questa non potrebbe mai essere “giusta causa” di risoluzione del rapporto.

Andrebbe chiarito se, **in caso di necessità di arrotondamenti** questi debbano avvenire per eccesso o per difetto.

Attendiamo indicazioni.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

**ENTI NON PROFIT: PROFILI GIURIDICI E FISCALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)